



**Comune di Castelnovo di Sotto**  
Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 39 IN SEDUTA DEL 04/11/2015**

*L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.*

*Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:*

BOTTAZZI MAURIZIO	Sindaco	Presente
SPERONI ALFREDO	Consigliere Anziano	Presente
GUATTERI CARLA	Consigliere/Assessore	Presente
BASSI ETHEL	Consigliere	Presente
VILLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
DE PALMI CRISTINA	Consigliere	Presente
MANGHI MONICA	Consigliere	Presente
SETTI MAURIZIO	Consigliere	Presente
GALLI DANIELE	Consigliere	Presente
MANFREDI PAOLO	Consigliere	Presente
COCOLA MATTEO	Consigliere	Assente
CHIESI IVAN	Vice Sindaco	Assente
PATERLINI MAURIZIO	Assessore E	Presente
VILLA PAOLO	Assessore E	Presente

*Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosce la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.*

---

**OGGETTO**

**MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

---

## MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n° 23 del 5.06.2012 è stato approvato il vigente *Regolamento comunale del Servizio di Trasporto scolastico*, allo scopo di adattarlo alle nuove consuetudini e ai nuovi usi/costumi dovuti ad una costante e sempre più rapida evoluzione della società, con conseguente trasformazione del rapporto tra "comune/istituzione-cittadino" in "comune/azienda di erogazione – cittadino / utente / cliente", in attuazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità, flessibilità, imparzialità, trasparenza e competitività, per consentire al Servizio di fare fronte con maggiore tempestività alle nuove e sempre più pressanti esigenze dell'utenza, nel rispetto dei reciproci diritti e obblighi assunti;

#### RICHIAMATI:

- il D.Lgs.vo 109/98 e s.m.i. riguardante i criteri unificanti di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il D.P.C.M. n.221 del 7/5/1999 e s.m.i., che regola le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il D.P.C.M. del 18 maggio 2001 con i quali sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica, dell'attestazione e infine le relative istruzioni;
- il Decreto 8 marzo 2013 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l'elenco delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 30/01/2015, avente ad oggetto "*LINEE DI INDIRIZZO PER DEFINIRE LA FASE TRANSITORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE (DPCM 05.12.2013 N.159 E DECRETO 07.11.2014 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI)*", con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi per l'applicazione del nuovo ISEE per le prestazioni sociali agevolate riferite ai servizi educativi e scolastici di nido d'infanzia, scuola dell'infanzia e trasporto scolastico, per i quali sono stati avviati i processi di iscrizione nel corso del 2014, per i mesi che rimangono al termine dell'annata scolastica 2014-2015 (fase transitoria), ritenendo valide le prestazioni agevolate rilasciate sulla base delle attestazioni ISEE compilate ai sensi del D.Lgs.vo 109/98 (redditi 2013) presentate per l'anno scolastico 2014-2015, già agli atti del gestore - Dipartimento Educativo dell'ASP "Opus Civium" - sino al termine del corrente anno scolastico, accettando eventuali nuove DSU presentate dagli utenti in attuazione delle nuove disposizioni normative, con particolare riferimento all'art.9 del D.Lgs.vo 159/2013 (ISEE corrente), in sostituzione di quella rilasciata secondo i vecchi criteri, per le seguenti motivazioni:
  - ✓ per garantire una minima uniformità nel comportamento adottato nei confronti degli utenti dei servizi interessati, consentendo loro di completare la frequenza di servizi per l'intero anno scolastico, alle condizioni a loro note, pur applicando il pieno diritto dei cittadini di presentare una nuova DSU, ai sensi delle nuove disposizioni, qualora il nuovo calcolo risulti più aderente alla reale condizione familiare ed economica e si presentino, pertanto, condizioni di maggior favore per tali utenti;
  - ✓ salvaguardare gli equilibri economici nella gestione dei servizi interessati.

RILEVATO che con la citata deliberazione di G.C. si dava atto del fatto che dall'anno scolastico 2015-2016 sarebbe stata pienamente adottata la nuova disciplina di cui al D.P.C.M.159/2013;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del D.P.C.M.159/2013:

- l'art.10 "*Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)*", che stabilisce, tra l'altro, quanto segue:  
Delibera n° 39 del 04/11/2015

- ✓ comma 1, 2° periodo: *“La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo”.*
- ✓ comma 2: *“È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9”.*
- l'art.14 *“Disposizioni transitorie e finali”*, che al comma 5 stabilisce che *“Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”*, ribadendo il principio di opportunità di mantenere i meccanismi tariffari inalterati per le *“prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione”*;

#### VALUTATO:

- che la validità dell'attestazione (ora fissata per tutti al 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della DSU) non deve essere direttamente collegata all'efficacia della stessa in termini di durata di validità degli effetti sulle tariffe di prestazioni di tipo continuativo;
- che la giurisprudenza ha evidenziato, in passato, casi di ricorsi strutturati da parte di utenti nei confronti di enti che avevano deciso di variare le tariffe in corso d'anno, con esiti sfavorevoli a discapito degli enti, poichè l'unicità dell'anno educativo è stata considerata prioritaria rispetto ad ogni altra valutazione;
- che essendo la domanda di accesso ai servizi per l'infanzia 0-6 anni riferita ad una unica e inscindibile prestazione, per quanto erogata nell'ambito di un intero anno scolastico, tali servizi debbano considerarsi a *“prestazione unica”* per cui la DSU vigente - che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di inizio dell'anno scolastico – presentata all'inizio dell'anno scolastico dovrà essere ritenuta valida, ai fini del calcolo della tariffa, dalla data di presentazione fino al termine dell'anno scolastico;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere in merito, apportando le necessarie modificazioni al *Regolamento comunale del Servizio di Trasporto scolastico*, allo scopo di adeguarlo alle nuove disposizioni, introducendo il principio per cui le attestazioni ISEE presentate per la determinazione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici di un determinato anno scolastico rimangano applicabili dall'inizio dell'anno scolastico (settembre) e restino valide fino al termine dell'anno scolastico stesso, fissando la decorrenza degli effetti delle nuove attestazioni ISEE eventualmente presentate successivamente al 15 gennaio, non dall'anno scolastico in corso, ma da quello successivo, mantenendo in capo al Dipartimento Educativo dell'ASP Opus Civium la libertà gestionale di definire il termine ultimo di presentazione delle attestazioni ISEE per l'ottenimento di agevolazioni tariffarie, che dovrà, in ogni caso, essere fissato nei giorni immediatamente precedenti all'avvio dei servizi cui si riferiscono, allo scopo di evitare successive eventuali variazioni che renderebbero necessaria la presentazione di una ulteriore attestazione;

#### VISTE:

1. le proposte di modifica presentate a cura dell'Ufficio Programmazione educativa e scolastica del Comune, sulla base delle proposte del Dipartimento Educativo dell'ASP "Opus Civium", sintetizzate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il testo del *Regolamento comunale del Servizio di Trasporto scolastico* comprensivo delle modifiche, allegato al presente atto (allegato B), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.:

- favorevole, dal Responsabile del 2° Servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI, unanimi e favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

1. DI MODIFICARE e INTEGRARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il *Regolamento comunale del Servizio di Trasporto scolastico* limitatamente all'art.8 "TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE", commi da 2 a 5, così come evidenziato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che il nuovo testo regolamentare, completo delle modifiche di cui al presente atto, è allegato alla presente (allegato B), quale parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016;

(seguono allegati)

Dopodichè, stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di garantire l'applicazione della nuova I.S.E.E. in modo omogeneo per tutto l'anno scolastico,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI, unanimi e favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

---

#### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

**Letto, approvato e sottoscritto**

**SINDACO**

Maurizio Bottazzi

**SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Anna Lisa Garuti

# **REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO**

## **ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina del servizio di trasporto scolastico, servizio attivato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia, compatibilmente con le disposizioni delle Leggi Finanziarie e delle effettive disponibilità di bilancio.
2. Il servizio di trasporto scolastico, inteso come casa-scuola e ritorno, è reso esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, salvaguardando i seguenti principi: a) conformità alle normative e alle direttive di tempo in tempo vigenti in materia; b) programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta sul territorio comunale con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani, a seguito di concertazione con le competenti autorità scolastiche, considerando la necessità di salvaguardare la sicurezza dei minori durante le operazioni di carico e scarico; c) armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale; d) economicità, efficacia ed efficienza.
3. Per trasporto extrascolastico si intende ogni servizio che comporti l'utilizzo di un mezzo di trasporto collettivo per i viaggi funzionali alle attività didattiche che concorrono alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e viaggi programmati nell'ambito di servizi comunali rivolti ai residenti in età 3 - 14 anni.

## **ART.2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto scolastico è prioritariamente diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, statali e non statali, ubicati nel territorio comunale.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo sono considerati residenti coloro che sono effettivamente residenti alla data della presentazione del modulo di iscrizione o coloro che dichiarano di acquisire la residenza entro e non oltre il 31 luglio precedente l'avvio del servizio; la mancata acquisizione della residenza entro la data citata, o l'eventuale successiva cancellazione, comporterà la collocazione d'ufficio nella lista di attesa di cui al successivo art.7 comma 7, in quanto non residenti.
3. La residenza del bambino/a, non legata alla residenza di almeno uno dei genitori, comporterà la necessità di acquisire una relazione, redatta dal competente Servizio Sociale.
4. In ogni caso, qualora in corso d'anno si perda il requisito della residenza, il minore ha comunque diritto al mantenimento del servizio, nel caso in cui prosegua la frequenza nelle scuole di Castelnovo di Sotto, fatta salva l'applicazione della tariffa per i non residenti.
5. Gli utenti non residenti possono usufruire delle identiche condizioni applicate ad utenti residenti solo in caso di frequenza delle scuole di Castelnovo di Sotto, a fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi comuni di residenza che prevedano condizioni di reciprocità.
6. Qualora ricorrano situazioni di oggettiva antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario a residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare i singoli casi, individuando, ove possibile, soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, salvaguardando i principi di cui all'art.1 (conclusione di accordi con tali utenti, promozione di accordi tra più utenti non serviti, ecc...).

---

## **ART.3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Il servizio di trasporto rispetta l'articolazione del calendario scolastico così come stabilito dai competenti organi.
  2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) all'inizio di ogni anno scolastico predisponde, sulla base dei principi di cui al precedente articolo 1, comma 2, avvalendosi della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune, un Piano Organizzativo del servizio con l'indicazione, del percorso, dei punti di raccolta, degli orari di salita e discesa e di ogni altro dato eventualmente necessario che sia compatibile con i mezzi e le risorse disponibili e che salvaguardi i limiti massimi di capacità
-

ricettiva e, per quanto possibile, le esigenze dell'Istituto Comprensivo rappresentate dai suoi organi collegiali e dirigenziali.

3. Il Piano Organizzativo deve prevedere l'attivazione del servizio di trasporto scolastico, in linea di massima, almeno in via provvisoria, fin dal primo giorno di scuola, fatta salva la possibilità, in caso di particolari necessità o eventi straordinari, di attivazione successiva; il trasporto dei bimbi frequentanti le scuole dell'infanzia deve comunque tenere conto delle indicazioni e degli accordi fra famiglia e insegnanti, allo scopo di valutare congiuntamente l'attivazione del servizio. Il Piano Organizzativo definitivo deve, in ogni caso, essere formulato entro 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico.

4. Il Piano Organizzativo è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio e/o per cause di forza maggiore.

5. Il servizio di trasporto extrascolastico è effettuato nel periodo di calendario scolastico, in orari compatibili con i trasporti casa-scuola, e in altri periodi, in relazione al calendario di funzionamento dei servizi comunali che ne facciano richiesta (es. campo giochi), sempre compatibilmente alle disponibilità di bilancio e a carico delle scuole o dei servizi che ne fanno richiesta.

6. L'attivazione di trasporti extrascolastici deve essere richiesta dal dirigente dell'Istituto Comprensivo (o dall'insegnante referente nel caso di servizi per l'infanzia) al Responsabile dell'Unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) che ne autorizza lo svolgimento tenendo presente che i viaggi di scuola/casa e casa/scuola hanno sempre priorità di realizzazione; con le stesse modalità i trasporti a carico dell'Istituto Comprensivo e/o di servizi comunali extrascolastici possono essere richiesti direttamente alla ditta che effettua il servizio scolastico, previa comunicazione al Responsabile dell'Unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio).

#### **ART. 4 - TRASPORTI SPECIALI**

1. Per trasporto speciale si intende quello rivolto a cittadini diversamente abili in età prescolastica, scolastica o extrascolastica che richiedono e necessitano di attenzioni e modalità adeguate per l'impossibilità ad utilizzare sia i mezzi di trasporto già messi a disposizione che altri mezzi pubblici.

2. Le domande per l'attivazione di detti trasporti, corredate della documentazione eventualmente necessaria ai sensi delle disposizioni normative vigenti, andranno presentate agli uffici sotto riportati che in relazione alle proprie competenze, verificheranno le richieste e formuleranno una proposta organizzativa alla famiglia:

a) trasporti di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado: direttamente all'Unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio)

b) trasporti di alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado ed extrascolastici: direttamente al Servizio Sociale.

3. In tutti questi casi, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, il trasporto verrà erogato compatibilmente con le risorse di bilancio, indipendentemente dalle distanze di cui al successivo art.7.

4. E' prevista, in ogni caso, una contribuzione tariffaria da parte della famiglia.

---

#### **ART.5 – ALTRE TIPOLOGIE DI TRASPORTO**

1. Il Servizio di trasporto, realizzata la finalità primaria evidenziata al precedente art.1, può essere utilizzato per: a) iniziative didattico-educative promosse dalle istituzioni scolastiche presenti nel territorio, con priorità per quelle pubbliche; b) servizi/progetti autonomi rispetto all'attività scolastica in senso stretto, anche in orario/periodo extrascolastico (gite, campi gioco estivi o altri servizi stagionali o occasionali organizzati o partecipati dall'Amministrazione Comunale, per la durata degli stessi, ecc...).

2. L'effettiva possibilità di disporre del servizio per tali occasioni è, comunque, valutata dal Comune (o dall'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio), in relazione all'importanza

---

educativo/didattica dell'iniziativa e alla sua utenza potenziale, nei limiti delle risorse disponibili stanziare in bilancio per il servizio di trasporto scolastico.

#### **ART.6 – ISCRIZIONI**

1. Il servizio di trasporto scolastico deve essere richiesto ogni anno, consegnando l'apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, e firmato da almeno uno dei genitori (o facenti funzioni), alla Unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio), entro i termini stabiliti annualmente; i termini saranno adeguatamente pubblicizzati anche mediante il coinvolgimento degli istituti scolastici, in modo da consentire all'utenza potenzialmente interessata di fare domanda (si veda successivo art.7).

2. Il modulo di iscrizione, predisposto dall'Unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) in conformità al presente regolamento, costituisce contratto di utenza, ai sensi del successivo art.14, e impegna i genitori (o facenti funzioni) al rispetto delle norme ivi contenute, con particolare riferimento a:

a) puntuale accompagnamento/prelevamento del minore al punto di raccolta stabilito negli orari di partenza/arrivo da parte dei genitori o di persona adulta o di età idonea indicata nel modulo o comunicata successivamente e/o autorizzazione all'autonoma percorrenza del tragitto abitazione/punto di raccolta a cura del minore, con piena assunzione di responsabilità;

b) partecipazione al costo del servizio in base alle tariffe stabilite di anno in anno dalla Giunta Comunale.

3. Se si intende accedere alle agevolazioni tariffarie legate all'I.S.E.E. nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato l'importo della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.); si veda, a tali fini, il successivo articolo 8.

4. Le unità organizzative competenti del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) procedono al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, nei modi previsti dalla legge; in caso di dichiarazioni mendaci si procede secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia.

5. Eventuali iscrizioni pervenute dopo i termini sono comunque acquisite dall'unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) ed evase solo in caso di disponibilità di posti sul mezzo di trasporto; in caso contrario saranno inserite nella lista di attesa, secondo quanto stabilito al successivo articolo.

6. Eventuali sospensioni dal servizio non comportano, in ogni caso, alcuna riduzione rispetto alle rette mensili e alle rate dovute.

#### **ART.7 - CRITERI DI AMMISSIONE E AVVIO AL SERVIZIO**

1. Possono accedere al servizio di trasporto scolastico:

a) i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e della scuola primaria la cui abitazione abbia una distanza di oltre 500 m dal plesso scolastico (non vale per il trasporto disabili);

b) i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado la cui abitazione abbia una distanza di oltre 1 km dal plesso scolastico (non vale per il trasporto disabili);

c) i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado residenti in zone non servite da alcun tipo di trasporto pubblico che sia funzionale agli orari della scuola frequentata.

2. Qualora le richieste presentate entro i termini stabiliti annualmente eccedano le disponibilità di posti e i richiedenti rientrino tutti nelle condizioni di cui al comma precedente, l'unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) formulerà una graduatoria di ammissione al servizio tenendo conto dei seguenti criteri:

a) assenza nel nucleo familiare di automezzi privati;

b) orari di lavoro di entrambi i genitori incompatibili con l'accompagnare e/o ritirare il/la figlio/a a scuola;

c) assenza o impossibilità di familiari residenti nel territorio comunale;

d) distanza dalla residenza al plesso scolastico;



e) età del/la bambino/a (verrà data la precedenza ai più piccoli).

3. Hanno, in ogni caso, la precedenza assoluta, anche se al di fuori delle casistiche sopra elencate, le seguenti categorie di utenti, a condizione che abbiano fatto domanda entro i termini di iscrizione stabiliti: a) gli alunni disabili, compatibilmente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in merito;

b) i minori appartenenti a nuclei famigliari particolarmente problematici segnalati dall'Assistente Sociale competente.

4. Solo nel caso in cui, accolte tutte le domande rientranti nelle condizioni di cui sopra, vi siano posti disponibili sui mezzi, potranno essere ammessi al servizio le seguenti tipologie di utenti:

a) utenti residenti in zone servite da altro servizio di trasporto pubblico;

b) utenti la cui abitazione si trovi ad una distanza inferiore - rispetto quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo - dall'istituto scolastico frequentato (con precedenza agli alunni più distanti e più piccoli).

5. Gli utenti che richiedano il servizio solo per una parte dell'anno (es. utenti che utilizzano i servizi di pedibus/bici bus, ecc...), saranno ammessi solo a fronte della disponibilità di posti al momento dell'effettivo utilizzo del servizio di trasporto.

6. Successivamente alla formulazione della graduatoria, del Piano Organizzativo e dell'individuazione dei vari Punti di Raccolta sul territorio, si procede alla chiamata e all'avvio al servizio dei richiedenti collocati in posizione utile, comunicando punti e orari di raccolta.

7. I richiedenti che hanno fatto domanda nei termini, ma non sono stati avviati al servizio in quanto non collocatisi in posizione utile a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, e gli utenti che hanno presentato domanda fuori termine sono inseriti in una lista di attesa dalla quale si può attingere in caso di ritiro, con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto posti disponibili/numero richieste, salvaguardando, in ogni caso, i vincoli relativi alla capacità ricettiva, in conformità alle vigenti disposizioni in merito.

8. Solo nel caso in cui rimangano disponibili ulteriori posti dopo avere collocato gli utenti residenti è possibile estendere il servizio anche a bambini non residenti frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale, a condizione che tale estensione sia compatibile con i principi di economicità ed efficienza del servizio stesso; è fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al precedente art.2 comma 5.

9. Non possono fruire del servizio gli utenti che presentano situazioni debitorie per servizi comunali, siano essi erogati direttamente dal Comune che da enti cui il Comune abbia affidato la gestione.

#### **ART.8 - TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

1. Le rette di contribuzione sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base dei seguenti principi, in linea di massima:

a) possibilità di stabilire tariffe agevolate con riferimento alle condizioni economiche degli utenti, stabilendo fasce economiche differenziate, in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.);

b) possibilità di abbinare alle soglie I.S.E.E., ulteriori criteri di selezione dei beneficiari delle tariffe agevolate (proprietà di beni di lusso, ecc....);

c) possibilità di introdurre forme particolari di pagamento per gli utenti iscritti al servizio di bicibus/pedibus che utilizzino il servizio di trasporto scolastico solo nei periodi di eventuale sospensione del bicibus/piedibus;

d) possibilità di introdurre ulteriori differenziazioni tariffarie in relazione alla mutevole situazione economica e sociale generale e/o a necessità dovute all'organizzazione del servizio, finalizzate alla sua ottimizzazione.

2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale relative all'I.S.E.E., con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, il richiedente deve avere presentato apposita attestazione I.S.E.E. in corso di validità all'unità organizzativa che gestisce il

servizio del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) entro i termini che consentano la relativa istruttoria, che saranno resi noti dall'unità organizzativa stessa. In attesa del rilascio dell'attestazione ufficiale, il richiedente, per l'accesso alla prestazione sociale agevolata, può presentare, sempre entro i termini di cui sopra, la ricevuta di presentazione della DSU. Nel caso in cui il richiedente non abbia proceduto in tal senso, sarà applicata la tariffa massima prevista.

3. Nel caso in cui l'utente presenti l'attestazione I.S.E.E. con ritardo rispetto ai termini di cui al precedente comma, l'agevolazione sarà concessa a partire dal primo mese successivo alla data di presentazione. Le eventuali tariffe agevolate non avranno, in ogni caso, effetto retroattivo per cui nei mesi precedenti la presentazione dell'attestazione sarà applicata la retta massima prevista. Sarà applicata la retta massima prevista anche nei confronti di nuovi utenti che presentano la ricevuta di cui al precedente comma 3, salvo procedere, successivamente alla presentazione dell'attestazione, all'eventuale conguaglio per i mesi precedenti, ove dovuto, in relazione all'ISEE ufficialmente attestata; per gli utenti che hanno già frequentato negli scorsi anni e che presentano la ricevuta di cui al comma 3, la tariffa applicata sarà quella corrispondente all'ultimo anno scolastico frequentato (calcolata sull'ISEE presentata a suo tempo) salvo procedere, successivamente alla presentazione dell'attestazione, all'eventuale conguaglio, in difetto o in eccesso, in relazione all'ISEE ufficialmente attestata.

4. Essendo la domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico riferita ad una unica e inscindibile prestazione, per quanto erogata nell'ambito di un intero anno scolastico, tale servizio è da considerarsi a "prestazione unica", per cui la DSU vigente - che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di inizio dell'anno scolastico - è ritenuta valida, ai fini del calcolo della tariffa, dalla data di presentazione fino al termine dell'anno scolastico, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

5: Il cittadino ha la facoltà di presentare in qualunque momento una DSU aggiornata, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il cittadino che si trova in una delle condizioni di cui alle vigenti disposizioni in materia di "ISEE CORRENTE" e in possesso di un ISEE in corso di validità, può presentare la specifica documentazione attestante l'ISEE corrente, allo scopo di ottenere una nuova tariffa, rimodulata sulla sua nuova condizione, che sarà mantenuta valida fino alla fine dell'anno scolastico di riferimento; l'ISEE corrente non può essere utilizzata per rideterminare agevolazioni già fruite e può essere presentata una sola volta nell'anno. Il valore del nuovo ISEE come sopra rideterminato, ha effetto a partire dal primo mese utile successivo alla presentazione della nuova attestazione, senza alcun diritto di ottenere nessuno sgravio o rimborso relativamente ai mesi precedenti.

## ART.9 – PAGAMENTI

1. Le scadenze e le modalità di pagamento, nonché i relativi controlli, devono essere effettuati nel rispetto delle modalità definite, di comune accordo, dai Responsabili dell'unità organizzativa comunale competente e del Servizio Finanziario del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del Servizio), sulla base di quanto stabilito al presente articolo, privilegiando metodologie flessibili che agevolino l'utenza, ma che garantiscano i pagamenti e siano compatibili con le esigenze di cassa e le esigenze e le possibilità tecniche e organizzative della struttura competente alla riscossione/controllo. 2. Il pagamento deve, in ogni caso, essere effettuato per intero, in via anticipata ed entro i termini resi noti dall'Ufficio Scuola del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio). 3. L'utente non può richiedere il frazionamento del servizio; è fatto salvo il caso in cui la Giunta Comunale introduca tariffe differenziate, ai sensi del precedente art.8, comma 1. 4. I controlli relativi ai pagamenti sono effettuati dall'unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) e, in caso si accerti il mancato pagamento, sono avviate le procedure per la riscossione coattiva. 5. Esenzioni o riduzioni di pagamento ulteriori rispetto a quelle previste dal precedente articolo 8, possono essere accettate solo per i nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale, sulla base di progetti individualizzati di sostegno alla famiglia predisposti dall'Assistente Sociale competente.

## **ART.10 - RITIRI DAL SERVIZIO**

1. Eventuali ritiri dal Servizio devono essere comunicati mediante semplice comunicazione scritta all'unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio).
2. La rata eventualmente già emessa alla data di presentazione del ritiro è dovuta per intero e non è comunque dovuta la restituzione di eventuali somme già versate, tranne nei casi previsti al comma successivo.
3. Il pagamento dei soli mesi fruiti e la restituzione della rata già stata pagata fino alla fine dell'anno scolastico, limitatamente alla quota corrispondente al periodo non utilizzato, è possibile esclusivamente nei seguenti casi, debitamente autocertificati o documentati, che determinino la sospensione della frequenza scolastica o l'impossibilità di accesso all'utilizzo dello scuolabus:
  - a) cambiamento del comune di residenza
  - b) gravi motivi di salute.

## **ART.11 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE**

1. Il Comune di Castelnuovo di Sotto risponde della incolumità personale dei minori, dall'inizio, al termine del servizio, dai punti di raccolta programmati fino alla sede dell'istituto scolastico, e viceversa; non risponde, in ogni caso: a) delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi comunque non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni del conducente e/o dell'accompagnatore. b) per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus.

## **ART.12 – NORME DI COMPORTAMENTO, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO, RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI**

1. I genitori, o chi ne fa le veci, firmando e inoltrando il modulo di iscrizione al servizio garantiscono l'accompagnamento/prelievamento del minore ai/dai punti di raccolta programmati, agli orari stabiliti, personalmente o mediante un adulto specificatamente segnalato e/o autorizzare l'autonoma percorrenza del tragitto abitazione-punto di raccolta a cura del minore, con piena assunzione di responsabilità – questa possibilità è limitata agli alunni della scuola secondaria.
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelievamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche ai competenti uffici del comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio); l'Amministrazione comunale ('ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.
3. Sullo scuolabus gli alunni devono tenere un comportamento disciplinato e civile. In particolare non è assolutamente permesso alzarsi durante il tragitto e avere comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui; sono tenuti, altresì, al rigoroso rispetto del mezzo di trasporto e a non produrre ad esso alcun danno.
4. In caso di comportamenti scorretti segnalati all'unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) dall'autista, dai genitori, dai docenti della scuola o da eventuali accompagnatori, le famiglie degli alunni interessati saranno informate con comunicazione scritta.
5. Qualora nonostante il richiamo dovessero persistere comportamenti scorretti, gli alunni interessati potranno essere sospesi dal servizio di trasporto scolastico per motivi disciplinari.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari adottati si può fare ricorso in forma scritta indirizzata al Responsabile dell'unità organizzativa comunale competente (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del Servizio) che adotterà le opportune decisioni entro 10 giorni dall'arrivo dell'istanza.

7. Nel caso di sospensione dal servizio per motivi comportamentali non si provvederà ad alcun rimborso della quota versata.

8. Gli eventuali danni prodotti allo scuolabus volontariamente, o a causa di comportamenti scorretti, saranno addebitati alle famiglie degli alunni previo accertamento del danno e contestazione della responsabilità.

9. La sospensione dal servizio potrà essere disposta anche in caso di mancato pagamento della retta dovuta in modo sistematico e reiterato. 10. Gli utenti si impegnano altresì a rispettare le norme del presente regolamento e contribuire al costo del servizio secondo le modalità stabilite.

#### **ART.13 – INFORMAZIONE**

1. Il Comune (o l'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio), assicurano la piena e tempestiva informazione sul contenuto del presente regolamento e le eventuali successive modifiche mediante pubblicazione di avvisi all'Albo Pretorio, nei siti web di riferimento, in bacheche e nei locali scolastici presenti sul territorio comunale (Istituto Comprensivo, scuole dell'infanzia, ecc...).

#### **ART.14 - CONTRATTO PER ADESIONE**

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto per adesione, ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli articoli dal 6 al 9 e dal 12 al 14, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile.

#### **ART.15 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AD INTERLOCUTORE ESTERNO**

1. Il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico è svolto secondo modalità di gestione stabilite dall'Amministrazione Comunale la quale, tenendo in considerazione criteri finalizzati all'economicità, all'efficienza e all'efficacia nonchè le risorse finanziarie e umane disponibili, potrà prevederne la gestione diretta o l'affidamento in gestione a terzi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Nel caso in cui l'organizzazione/gestione del Servizio sia affidata ad interlocutori esterni a fronte di specifici contratti/convenzioni, tutte le attività/competenze organizzative e gestionali riferite dal presente regolamento al Comune, ivi comprese le relative responsabilità, sono da intendersi riferite al terzo gestore, che procede secondo quanto stabilito dai citati contratti/convenzioni di affidamento del servizio e nel rispetto del presente regolamento.

#### **ART.16 - DECORRENZA - NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

2. Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento si fa riferimento, nell'ordine:

a) alle norme nazionali e regionali vigenti in materia;

b) alle Carte dei Servizi e Regolamenti di Funzionamento dei Servizi adottati dal Comune (o dall'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio).

## Regolamento Comunale del trasporto scolastico

Art.8 Comma	Testo precedente	Nuovo testo modificato
2	2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale relative all'I.S.E.E. con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico il richiedente deve: a) evidenziare nel modulo di iscrizione al servizio l'importo I.S.E.E. certificato riferito ai redditi dell'anno solare immediatamente precedente; b) se all'atto dell'iscrizione al servizio il richiedente non è ancora in grado di comunicare il valore ISEE, esso dovrà essere successivamente dichiarato all'unità organizzativa competente del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) entro termini che consentano la relativa istruttoria e che saranno resi noti dall'unità organizzativa che gestisce il servizio; nel caso in cui il richiedente non abbia proceduto in tal senso sarà applicata la tariffa massima prevista.	2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale relative all'I.S.E.E., con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, il richiedente deve avere presentato apposita attestazione I.S.E.E. in corso di validità all'unità organizzativa che gestisce il servizio del Comune (o dell'ente gestore, in caso di affidamento esterno del servizio) entro i termini che consentano la relativa istruttoria, che saranno resi noti dall'unità organizzativa stessa. In attesa del rilascio dell'attestazione ufficiale, il richiedente, per l'accesso alla prestazione sociale agevolata, può presentare, sempre entro i termini di cui sopra, la ricevuta di presentazione della DSU. Nel caso in cui il richiedente non abbia proceduto in tal senso, sarà applicata la tariffa massima prevista.
3	3. Qualora l'utente consegnasse l'apposito modulo per la richiesta di agevolazione tariffaria in base all'I.S.E.E., certificato successivamente ai termini di cui al precedente comma, e comunque dopo l'emissione della fattura relativa alla prima rata, l'agevolazione sarà concessa solo a partire dalla prima fattura emessa successivamente.	3. Nel caso in cui l'utente presenti l'attestazione I.S.E.E. con ritardo rispetto ai termini di cui al precedente comma, l'agevolazione sarà concessa a partire dal primo mese successivo alla data di presentazione. Le eventuali tariffe agevolate non avranno, in ogni caso, effetto retroattivo per cui nei mesi precedenti la presentazione dell'attestazione sarà applicata la retta massima prevista. Sarà applicata la retta massima prevista anche nei confronti di nuovi utenti che presentano la ricevuta di cui al precedente comma 3, salvo procedere, successivamente alla presentazione dell'attestazione, all'eventuale conguaglio per i mesi precedenti, ove dovuto, in relazione all'ISEE ufficialmente attestata; per gli utenti che hanno già frequentato negli scorsi anni e che presentano la ricevuta di cui al comma 3, la tariffa applicata sarà quella corrispondente all'ultimo anno scolastico frequentato (calcolata sull'ISEE presentata a suo tempo) salvo procedere, successivamente alla presentazione dell'attestazione, all'eventuale conguaglio, in difetto o in eccesso, in relazione all'ISEE ufficialmente attestata.
4	4. In caso di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico il richiedente deve dichiarare sul modulo di iscrizione l'importo I.S.E.E. certificato del nucleo familiare contenente i redditi dell'anno solare immediatamente precedente; in caso contrario si applicherà la tariffa massima prevista.	4. Essendo la domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico riferita ad una unica e inscindibile prestazione, per quanto erogata nell'ambito di un intero anno scolastico, tale servizio è da considerarsi a "prestazione unica", per cui la DSU vigente - che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di inizio dell'anno scolastico - è ritenuta valida, ai fini del calcolo della tariffa, dalla data di presentazione fino al termine dell'anno scolastico, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
5	5. Le agevolazioni tariffarie hanno, comunque, efficacia limitata a ciascun anno scolastico.	5. Il cittadino ha la facoltà di presentare in qualunque momento una DSU aggiornata, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il cittadino che si trova in una delle condizioni di cui alle vigenti disposizioni in materia di "ISEE CORRENTE" e in possesso di un

		<p>ISEE in corso di validità, può presentare la specifica documentazione attestante l'ISEE corrente, allo scopo di ottenere una nuova tariffa, rimodulata sulla sua nuova condizione, che sarà mantenuta valida fino alla fine dell'anno scolastico di riferimento; l'ISEE corrente non può essere utilizzata per rideterminare agevolazioni già fruite e può essere presentata una sola volta nell'anno. Il valore del nuovo ISEE come sopra rideterminato, ha effetto a partire dal primo mese utile successivo alla presentazione della nuova attestazione, senza alcun diritto di ottenere nessuno sgravio o rimborso relativamente ai mesi precedenti.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Comune di Castelnovo di Sotto**  
**Proposta per il Consiglio Comunale**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000**

**2<sup>a</sup> SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE**  
**Proposta N° 44/2015**

**Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

---

**Il Responsabile del 2<sup>a</sup> SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE**

**esprime: PARERE FAVOREVOLE**

**in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.**

**Li 29/10/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**FONTANESI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.**

---

---



**Comune di Castelnuovo di Sotto**  
**Proposta per il Consiglio Comunale**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000**

**2^ SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE**  
**Proposta N° 44/2015**

**Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE**

**in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.**

**Li 29/10/2015**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**BELLELLI MERI / ArubaPEC S.p.A.**

---





# Comune di Castelnovo di Sotto

## Provincia di Reggio Emilia

**Delibera 39 del 04/11/2015**

**OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo on line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 28/11/2015

li, 13/11/2015

**SEGRETARIO GENERALE  
GARUTI ANNA LISA /  
ArubaPEC S.p.A.**